

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 aprile 2024

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Davide SAPINET

Si fa menzione che gli Assessori Jean-Pierre GUICHARDAZ e Carlo MARZI sono assenti.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **454** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESIGNAZIONE REGIONALE, NEI CASI DI SOSTITUZIONE DI UN RAPPRESENTANTE REGIONALE DESIGNATO NEGLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE DALLA REGIONE, DI CUI ALLA DISCIPLINA APPROVATA CON DGR 1591/2022, APPLICATIVA DELLA L.R. 20/2016.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione).

Riferisce come sia necessario garantire, nei procedimenti di designazione regionale dei propri rappresentanti in seno agli organi amministrativi o di controllo delle società a partecipazione indiretta regionale, la più ampia partecipazione di potenziali candidati che siano in possesso dei requisiti di idoneità specificamente indicati negli avvisi per la ricerca delle candidature.

Richiama, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, avente ad oggetto l'approvazione delle Linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20, le quali, nel caso di sostituzioni, a fronte di cessazione o revoca, successive alla nomina, di un rappresentante regionale nominato in seno agli organi sociali delle società a partecipazione indiretta regionale, non prevedono la riapertura dei termini per il medesimo avviso ai fini della presentazione di nuove candidature.

Riferisce, dunque, che risulta necessario prevedere un sistema, in materia di designazioni dei rappresentanti regionali in seno agli organi amministrativi o di controllo delle società a partecipazione indiretta regionale, che consenta la possibilità di ottenere ulteriori nuove candidature, quando occorra procedere ad una sostituzione, per cessazione o revoca, successive alla nomina, di un rappresentante regionale nominato.

Propone, dunque, di aggiornare, come da documento allegato predisposto dai competenti uffici, le disposizioni riferite ai casi di sostituzione, per cessazione o revoca, di cui alle linee guida recanti la disciplina applicativa della l.r. 20/2016, approvate con la richiamata deliberazione di Giunta regionale 1591/2022, contenute al paragrafo "C. Il procedimento nello specifico", della Sezione "Procedimento di designazione e nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione indiretta e detenute nell'ambito degli interventi della gestione speciale di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (articolo 2bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della l.r. 20/2016)", in commento all'articolo 2bis della l.r. 20/2016, così come di seguito riportato in sottolineato:

"2. cessazione della carica, per qualsiasi motivo, del rappresentante regionale nominato, la Giunta regionale designa, in sostituzione, un candidato tra quelli risultati idonei sulla base dell'elenco già trasmesso da Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 2bis, comma 5, che conserva validità ed efficacia, o da quello successivo ed integrativo trasmesso da Finaosta S.p.A., secondo le medesime modalità, risultante dalla riapertura dei termini, per un periodo non superiore a quindici giorni, per il medesimo avviso ai fini dell'acquisizione di ulteriori candidature, e trasmette, per il tramite della Struttura individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, la deliberazione a Finaosta S.p.A. ai fini della proposta di nomina, salvo il caso in cui lo statuto della società interessata dalla sopravvenienza preveda la sostituzione del rappresentante nei modi e nelle forme di cui all'articolo 2386 o 2401 c.c. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata nel caso di specifica previsione statutaria). Al riguardo, si specifica che in caso di sostituzione, da parte della Giunta regionale, del nominato, a causa di sua cessazione dalla carica, sulla base dell'elenco dei candidati risultati idonei, il candidato designato è tenuto a produrre *ex novo* le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 (e di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997) e l'aggiornamento del proprio *curriculum vitae* ai fini del successivo controllo di professionalità, nel caso in cui egli sia stato inserito nell'elenco dei candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, di cui all'articolo 2bis, comma 5, antecedentemente alla cessazione della carica del rappresentante regionale nominato. In

aggiunta, si specifica che in caso di cessazione anticipata della maggioranza degli amministratori o sindaci nominati dall'assemblea, trovano applicazione, rispettivamente, l'articolo 2386, comma 3, c.c. e l'articolo 2401, ultimo comma, c.c.;”;

“3. revoca, la Giunta regionale designa, in sostituzione, un candidato tra quelli risultati idonei sulla base dell'elenco già trasmesso da Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 2bis, comma 5, che conserva validità ed efficacia, o da quello successivo ed integrativo trasmesso da Finaosta S.p.A., secondo le medesime modalità, risultante dalla riapertura dei termini, per un periodo non superiore a quindici giorni, per il medesimo avviso ai fini dell'acquisizione di ulteriori candidature, e trasmette, per il tramite della Struttura individuata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 11/1997, la deliberazione a Finaosta S.p.A. ai fini della proposta di nomina. Al riguardo, si specifica che in caso di sostituzione, da parte della Giunta regionale, del nominato, a causa di sua revoca dall'incarico, sulla base dell'elenco dei candidati risultati idonei, il candidato designato è tenuto a produrre *ex novo* le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013 (e di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997) e l'aggiornamento del proprio *curriculum vitae* ai fini del successivo controllo di professionalità, nel caso in cui egli sia stato inserito nell'elenco dei candidati ritenuti in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso, di cui all'articolo 2bis, comma 5, antecedentemente alla revoca del rappresentante regionale nominato. In aggiunta, si specifica che in caso di cessazione anticipata della maggioranza degli amministratori o sindaci nominati dall'assemblea, trovano applicazione, rispettivamente, l'articolo 2386, comma 3, c.c. e l'articolo 2401, ultimo comma, c.c..”.

Riferisce, infine, che i competenti uffici hanno condiviso l'aggiornamento proposto anche con Finaosta S.p.A., in ragione del ruolo ricoperto dalla medesima nel procedimento a formazione progressiva di designazione dei rappresentanti regionali negli organi sociali delle società a partecipazione indiretta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la deliberazione n. 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296, in data 25 marzo 2024;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze patrimonio e società partecipate, in vacanza del Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento, per le ragioni e secondo le modalità di cui in premessa, delle Linee guida recanti la disciplina applicativa della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione”, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1591, in data 14 dicembre 2022, allegate, così come aggiornate, alla presente deliberazione;

2. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata a cura dei competenti uffici sul sito istituzionale della Regione, nell'apposita pagina della sezione "Amministrazione trasparente";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.